



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

REGOLAMENTO BUONI SOCIO ASSISTENZIALI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI CON BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO ASSISTITI DA CAREGIVER FAMILIARI
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza
MISURA SOSTEGNO

Valido dal 01.08.2026

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti residenti nei Comuni dell'ambito territoriale di Menaggio, nello specifico persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, a seguito di valutazione multidimensionale (MISURA SOSTEGNO).

I buoni sociali in oggetto sono finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza a domicilio assicurate da caregiver familiari.

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale) e viene effettuata con modalità integrata tra ASST e Servizio Sociale Territoriale secondo quanto previsto dal Piano Operativo.

L'erogazione del buono sociale è subordinata alla disponibilità delle risorse previste dal Piano operativo relativo al Fondo Non Autosufficienza.

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PER CAREGIVER FAMILIARI

Destinatari sono le persone al proprio domicilio che presentano domanda ai sensi dall'*Avviso pubblico per l'accesso agli interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità* in vigore al momento della richiesta della prestazione.

In particolar modo, nelle more dell'adozione del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, i destinatari del presente intervento sono le persone di tutte le fasce di età, tenuto conto che:

- sono considerate **persone con disabilità** non autosufficienti, tutti i soggetti fino a 70 anni, compresi quindi gli anziani non autosufficienti tra i 65 e i 70 anni;
- sono considerate **persone anziane** i soggetti di età superiore a 70 anni, che in futuro saranno destinatarie del suddetto Piano.

che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti in Lombardia
- essere assistite presso il proprio domicilio;
- trovarsi in una condizione di non autosufficienza come meglio specificato nel paragrafo successivo;

- essere disponibili alla valutazione multidimensionale finalizzata alla predisposizione del Progetto Individuale;
- essere assistiti a domicilio da parte di un caregiver familiare (quindi persone che non si trovano stabilmente ricoverate presso istituti, R.S.A. o Case di Riposo). Per la definizione di caregiver familiare si richiama il capitolo “DEFINIZIONI/GLOSSARIO” dell’allegato B della DGR XII/2033/2024.

Nell’attuale fase di transizione che vede la progressiva introduzione dalla **valutazione di base**, che assorbe anche la valutazione dell’eventuale condizione di non autosufficienza, è considerata **non autosufficiente** la persona che, in alternativa:

- percepisce l’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni di cui alla L. 508/1988 oppure definita non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità;
- necessita di un’assistenza continua, permanente e molto intensa, sia nella sfera personale sia in quella relazionale, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Resta fermo che, qualora tali soggetti siano successivamente sottoposti alla nuova valutazione di base e alla conseguente verifica della sussistenza della condizione di non autosufficienza, dovrà essere assunto a riferimento l’esito della valutazione più recente.

Ai fini dell’accesso alla misura in oggetto, le persone devono possedere i seguenti valori massimi ISEE di riferimento, compreso ISEE corrente o ISEE minorenni laddove previsto dalla normativa:

- ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 (adulti e anziani);
- ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 30.000,00.

Art. 3 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BUONO

I soggetti interessati possono presentare la domanda in base a quanto stabilito nell’***Avviso pubblico per l’accesso agli interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità*** in vigore al momento della richiesta della prestazione.

Le assistenti sociali del Servizio Sociale Territoriale e del Servizio disabilità garantiranno una consulenza per eventuali chiarimenti o necessità di aiuto nella compilazione della domanda negli orari di ricevimento pubblico, **previo appuntamento al n. 034430274**.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **attestazione ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
2. **valutazione di base**, che assorbe anche la valutazione dell’eventuale condizione di non autosufficienza, o in alternativa copia verbale di invalidità civile (con diagnosi) e indennità di accompagnamento, oppure certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
3. documentazione sanitaria aggiornata attestante le condizioni sanitarie dell’interessato;
4. scala A.D.L. compilata dall’assistente sociale referente territorialmente attestante la sussistenza delle condizioni di dipendenza totale nelle attività essenziali per la vita quotidiana.

In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute del soggetto fragile, possono presentare domanda un familiare, il tutore o l’amministratore di sostegno.

Nel caso in cui più persone anziane/persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato convivano nello stesso nucleo familiare, il buono potrà essere riconosciuto ad ogni componente avente diritto purché siano preseti due caregiver familiari distinti.

Art. 4 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, ricevuta la domanda, procederà all'assegnazione della stessa all'assistente sociale competente per area e per territorio (Servizio Sociale Territoriale e Servizio Disabilità).

L'assistente sociale individuata procederà alla **valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti** e ad eventuali richieste di integrazione documentale.

Inoltre, l'assistente sociale procederà con una ulteriore **valutazione multidimensionale multiprofessionale**, in modalità integrata con ASST e MMG/PDL ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie rilevate.

Entro massimo 30 giorni verrà restituito l'esito dell'istruttoria al richiedente.

Dalla valutazione, che terrà conto degli elementi di seguito riportati, scaturirà altresì un punteggio che andrà a l'entità del buono:

A) VALUTAZIONE SOCIALE

Per quanto riguarda la rete familiare si valuterà se la persona anziana o disabile vive da solo o con familiari conviventi, accertando nello stesso tempo la presenza di familiari non conviventi.

Per quanto riguarda la situazione abitativa verrà valutato il tipo di abitazione (presenza di servizi igienici, riscaldamento, ect.) oltre la presenza di ausili e l'adeguatezza dei locali rispetto al loro uso.

B) VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA

Tale valutazione verterà su specifiche aree riguardanti:

- l'attività domestica;
- l'assistenza alla persona;
- gli interventi sanitari;
- la vita di relazione.

Per ciascuna di tali attività verrà valutato il grado di autosufficienza del richiedente, chi interviene nel loro svolgimento e con quale frequenza vengono svolte.

C) VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione economica sarà considerata al fine della definizione del punteggio.

Tale valutazione economica riguarderà il reddito ISEE del richiedente e verrà richiesto la presenza di eventuali altre forme di reddito (invalidità civile, assegno di accompagnamento, rendite INAIL, rendite vitalizie statali, ecc.).

In caso di esito positivo, si procederà alla sottoscrizione del **progetto individuale**

Il beneficio decorrerà dalla data di sottoscrizione del progetto individuale.

Art. 5 – DECADENZA

Il diritto all'erogazione del buono decade per i seguenti motivi:

- rinuncia;
- decesso del beneficiario;
- ricovero/inserimento definitivo in strutture residenziali sociali, sociosanitarie o sanitarie;
- aggravamento delle condizioni di salute e conseguente acquisizione del diritto ad accedere alle misure previste dall'ATS in favore delle persone con persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato;
- mancato rispetto degli impegni assunti nel Piano di Assistenza Individualizzato.

In caso di rinuncia, decesso o ricovero definitivo il buono socio assistenziale verrà liquidato in proporzione ai giorni di effettiva assistenza prestata.

Le comunicazioni relative ad eventi che comportano la decadenza del diritto di assegnazione del buono sociale devono essere trasmesse da parte dell'interessato all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, all'attenzione dell'assistente sociale di riferimento, entro dieci giorni dall'evento stesso.

Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'immediata decadenza dal buono socio assistenziale e la restituzione da parte dei beneficiari delle somme indebitamente percepite.

In caso di cambio residenza beneficiario (persona ammessa e finanziata) in corso dell'esercizio in altro Comune/Ambito lombardo: l'Ambito territoriale mantiene la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia.

In caso di trasferimento della residenza della persona in altra regione l'erogazione del Buono viene interrotta.

Art. 6 – PROGETTO INDIVIDUALE

In caso di assegnazione del buono, il Servizio Sociale competente (Servizio Sociale Territoriale o Servizio Disabilità) provvederà ad elaborare, in accordo con i familiari, un Progetto individuale, sottoscritto dal beneficiario/caregiver o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e dall'assistente sociale di riferimento e da un rappresentante dell'ASST.

All'interno del Progetto Individuale sarà individuato il case-manager, ovvero il responsabile del progetto, specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad eventuali altre figure di riferimento e/o interventi e servizi di cui l'interessato fruisce.

Il Progetto individuale contiene i seguenti aspetti:

- declinazione nei diversi ambiti/dimensioni di vita della persona (salute, sociale, istruzione, lavoro, mobilità, casa);
- esito della valutazione multidimensionale della persona;
- descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di aspettative e qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare
- l'individuazione del caregiver familiare e la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il Buono previsto da questa Misura
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal personale di assistenza regolarmente impiegato (qualora presenti);
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta;
- eventuali altre prestazioni interventi (SAD, ADI, periodo di sollievo, altre misure economiche, eventuali sostegni del Dopo di noi);
- forme e tempi di verifica.

Art. 7 - VALORE DEL BUONO

Una volta effettuata la valutazione da parte dell'assistente sociale e attribuito il relativo punteggio, il buono verrà erogato secondo due diverse forme contributive, alle quali corrispondono due diverse fasce di punteggio:

Fascia	Punti	Bonus
A	110-91	€ 300,00
B	90-0	€ 200,00

Il valore del buono potrebbe essere modificato annualmente in base a quanto stabilito dal bilancio di esercizio.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° agosto 2026.